

**DELIBERAZIONE 4 GIUGNO 2015
262/2015/A**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DI UNA NUOVA CONVEZIONE CON ANCI
PER IL BONUS SOCIALE E PROROGA DELLA CONVENZIONE IN ESSERE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 giugno 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge 266/05) e, in particolare l'articolo 1, comma 345-duodecies (aggiunto dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera e), del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 190) e l'articolo 1, comma 375;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06) ed in particolare i commi 362, 363, 364 e 365;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (di seguito: DPCM 159/13);
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 7 novembre 2014 (di seguito: DM 7 novembre 2014);

- la segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 giugno 2014, 273/2014/I/com (di seguito: segnalazione 273/2014/I/com);
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Convenzione Autorità - ANCI);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, GOP 34/09 (di seguito: deliberazione GOP 34/09) ed il relativo Allegato A (di seguito: I Atto Integrativo);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, GOP 48/11 e il relativo Allegato A (di seguito: II Atto Integrativo);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 550/2012/A e il relativo Allegato A (di seguito: III Atto Integrativo);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013 402/2013/R/com e il relativo Allegato A (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013 593/2013/A e il relativo Allegato A (di seguito: IV Atto Integrativo);
- la deliberazione dell'Autorità, 27 febbraio 2014 72/2014/E/com (di seguito: deliberazione 72/2014/E/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati 22 novembre 2013 9/DCOU/2013;
- la determinazione del Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati 22 gennaio 2015 1/DCCA/2015 (di seguito: Determinazione 1/DCCA/2015);
- la determinazione del Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati 20 marzo 2015 4/DCCA/2015 (di seguito: Determinazione 4/DCCA/2015);

CONSIDERATO CHE:

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 lo strumento per selezionare i cittadini a cui consentire l'accesso al bonus;
- con deliberazione GOP 45/08, l'Autorità ha approvato la Convenzione Autorità - ANCI, per facilitare lo sviluppo e la manutenzione del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (di seguito: SGAt), interfaccia con i Comuni e i distributori di energia per la gestione del bonus elettrico, per gli anni compresi tra il 2008 e il 2010;
- l'ANCI, rappresentante istituzionale nazionale dei Comuni, svolge una funzione di aggregazione e, attraverso le proprie strutture operative, ha realizzato e gestito, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, la fase di ammissione delle domande di bonus sociale assegnata

- ai Comuni e mette a disposizione dei soggetti interessati le informazioni necessarie alla gestione del bonus sociale;
- con i successivi Atti integrativi alla Convenzione sono stati previsti ulteriori sviluppi di SGAtè per consentire, oltre alla gestione del bonus elettrico, anche la gestione del bonus gas, l'estensione del bonus elettrico anche ai titolari di Carta Acquisti, l'adeguamento alle nuove regole relative al bonus elettrico per disagio fisico, la disciplina del riconoscimento degli oneri amministrativi sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle procedure di accoglimento delle istanze di compensazione;
 - per la corretta implementazione del TIBEG l'Autorità ha integrato ulteriormente la Convenzione Autorità – ANCI, sottoscrivendo il IV atto integrativo di cui alla deliberazione 593/2013/A, al fine di realizzare gli adeguamenti necessari a SGAtè per le semplificazioni introdotte con il TIBEG e confermando la copertura dei costi di esercizio e manutenzione di SGAtè a regime fino al 31 dicembre 2015;
 - con il DPCM 159/13 è stata istituita una nuova modalità di calcolo dell'ISEE e sono state introdotte innovazioni tra l'altro sulla scadenza delle attestazioni ISEE, sul ruolo degli enti erogatori e sui controlli mentre con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 è stata pubblicata la modulistica relativa alla nuova modalità di calcolo dell'ISEE che ha consentito di far decorrere le nuove misure dal 2 gennaio 2015;
 - con il medesimo Decreto sono state, inoltre, tra le altre, introdotte le seguenti innovazioni:
 - la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che costituisce presupposto per l'ottenimento di una attestazione ISEE, ha validità dal momento della sua presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo (art.10, comma 1);
 - i soggetti incaricati della ricezione della DSU rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU (art. 11, comma 1), l'INPS rende poi disponibile l'attestazione ISEE entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU (art. 2, comma 3, DM 7 novembre 2014);
 - in caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della sola DSU. L'ente erogatore della prestazione agevolata potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando direttamente il sistema informativo INPS ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo (art. 11, comma 9);
 - l'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate, l'ISEE e la composizione del

nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità (art.11, comma 10).

- AEEGSI e ANCI hanno presentato congiuntamente all'INPS (prot. n. 002873 del 27 gennaio 2015) una richiesta di incontro per la definizione delle azioni di coordinamento per porre in atto le misure necessarie affinché SGAtè possa interrogare la banca dati ISEE, e recuperare in modo automatico il valore dell'indicatore ISEE, necessarie alla verifica del requisito per ottenere il bonus sociale elettrico e gas e per sgravare i clienti finali dall'obbligo di ripresentarsi presso i Comuni e i CAF per il rinnovo del bonus, senza aver ottenuto riscontri fino alla data odierna.
- con la determinazione 1/DCCA, successivamente integrata dalla determinazione 4/DCCA, sono state approvate misure transitorie per assicurare ad un numero maggiore di clienti finali la possibilità di portare a termine le operazioni di reperimento dei documenti necessari alla presentazione delle DSU, senza perdere continuità nell'erogazione della compensazione dato che le prestazioni richieste a partire dal 2 gennaio 2015 possono essere richieste esclusivamente in presenza di attestazione ISEE rilasciata in conformità alle nuove modalità di calcolo;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la segnalazione 273/2014/I/com, presentata dall'Autorità al governo, contiene, tra l'altro, la proposta di consentire che il cliente stesso possa inoltrare, attraverso il web, la propria domanda di bonus e, anche in questo caso, qualora il governo decidesse di darvi attuazione, sarebbe indispensabile un raccordo informatico tra SGAtè e INPS;
- la Convenzione stipulata, da ultimo, con ANCI, per il periodo 2013 – 2015, verrà a scadenza il prossimo 31 dicembre 2015 e che al momento l'ANCI si è dichiarata disponibile a sviluppare tali attività ma deve acquisire da INPS gli elementi tecnici necessari allo sviluppo delle proposte relative alle attività da progettare;
- tra le attività che ANCI svolge, oggetto dalla convenzione in scadenza il 31 dicembre 2015, rientra la gestione tecnico – operativa del CED presso i locali di Ancitel S.p.A., l'amministrazione del sistema, l'erogazione del servizio di assistenza a Comuni e distributori mediante presidio fisso ed eventuali attività implementative ordinarie;
- da una valutazione congiunta con ANCI non ci sono le condizioni per definire con sufficiente chiarezza le linee di evoluzione pluriennale di SGAtè in assenza di un formale raccordo con INPS ed in attesa degli esiti della segnalazione già presentata al governo, ma occorra, comunque, assicurare la continuità di funzionamento di SGAtè e l'erogazione del servizio di assistenza a Comuni e distributori mediante presidio fisso ed eventuali aggiornamenti implementativi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere all'avvio del procedimento per le attività necessarie alla predisposizione di una nuova Convenzione con ANCI che abbia per oggetto:
 - la verifica di fattibilità di una progressiva interoperabilità di SGAtè con i soggetti detentori delle informazioni sull'ISEE, affinché siano da una parte ridotti gli oneri in capo ai clienti relativi alla presentazione della nuove istanze e delle istanze di rinnovo;
 - la possibilità di utilizzare lo stesso Portale SGAtè per la presentazione delle istanze direttamente dai clienti;
 - la revisione dei i criteri per il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni in coerenza con l'introduzione della possibilità del cliente di presentare anche una domanda unificata per entrambi i bonus, con la possibilità in futuro che il cliente possa presentare direttamente la domanda a SGAtè via web.

RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO:

- parallelamente all'avvio del procedimento e delle attività necessarie alla predisposizione e alla stipula con ANCI della nuova convenzione, prevedere la proroga al contempo per un anno, in via transitoria, fino a dicembre 2016, della Convenzione in essere, garantendo le attività relative alla gestione tecnico – operativa del CED presso i locali di Ancitel S.p.A., l' amministrazione del sistema, l'erogazione del servizio di assistenza a Comuni e distributori mediante presidio fisso ed eventuali aggiornamenti implementativi

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per il rinnovo di una nuova convenzione con ANCI per lo sviluppo e la manutenzione del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche che abbia per oggetto:
 - la verifica di fattibilità di una progressiva interoperabilità di SGAtè con i soggetti detentori delle informazioni sull'ISEE, affinché siano da una parte ridotti gli oneri in capo ai clienti relativi alla presentazione della nuove istanze e delle istanze di rinnovo;
 - la possibilità di utilizzare lo stesso Portale SGAtè per la presentazione delle istanze direttamente dai clienti;
 - la revisione dei i criteri per il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni in coerenza con l'introduzione della possibilità del cliente di presentare anche una domanda unificata per entrambi i bonus, con la possibilità in futuro che il cliente possa presentare direttamente la domanda a SGAtè via web;

2. di prorogare in via transitoria per un anno, fino al 31 dicembre 2016, con la stipula di un ulteriore atto Integrativo alla Convenzione GOP 45/08, le attività di esercizio e manutenzione del sistema informatico, la gestione tecnico – operativa del CED presso i locali di Ancitel S.p.A., l'amministrazione del sistema, l'erogazione del servizio di assistenza a Comuni e distributori mediante presidio fisso alle medesime condizioni della convenzione in essere;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani e alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni